

LEGGI E DECRETI

Il Numero 7011 (Serie 3^a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 18 febbraio 1885, col quale il Collegio-Convitto « Principe di Napoli » pei figliuoli degli insegnanti in Assisi era eretto in ente morale e dichiarato pubblico Istituto educativo dipendente dal Ministero di Pubblica Istruzione;

Veduti i successivi provvedimenti ministeriali, coi quali vennero aumentati i posti gratuiti istituiti nel Collegio stesso a favore di figliuoli degli insegnanti, specialmente elementari, di disagiata fortuna, con preferenza degli orfani;

Considerata la convenienza di far partecipare ai vantaggi della benefica istituzione un maggior numero di persone, e di renderlo accessibile all'intera classe degli insegnanti elementari, mediante la istituzione di posti semi-gratuiti da conferirsi ai figliuoli dei maestri, che più si distinguono per amore operoso e per bontà di effetti nel magistero educativo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel Collegio-Convitto « Principe di Napoli » in Assisi sono istituiti, a far tempo dal 1° luglio 1890, quindici posti a mezza retta, riservati ai figliuoli degli insegnanti elementari più benemeriti dell'educazione del popolo.

Art. 2.

Sul capitolo 86 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio corrente e sui capitoli corrispondenti dei futuri esercizi è vincolata pel mantenimento dei suddetti posti una somma annua di lire tremila, la quale sarà pagata in rate trimestrali.

Art. 3.

I posti, dei quali è parola nei due articoli precedenti, saranno conferiti direttamente dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, mediante concorso, del quale egli stabilirà le norme nei relativi avvisi per ciò che si riferisce ai titoli di benemerita dei genitori dei concorrenti.

Art. 4.

Nulla è innovato circa le altre condizioni fissate dal regolamento del Collegio per l'ammissione e per la permanenza degli alunni nell'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 luglio 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 7012 (Serie 3^a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento speciale per i laboratori municipali di vigilanza igienica sanitaria;

Visto gli articoli 3, 12 e 70 della legge 22 dicembre 1888, n. 5847 serie 3^a, sulla tutela dell'igiene e della Sanità Pubblica;

Visto il capo 6° titolo 1° del relativo Regolamento generale 9 ottobre 1889, n. 6442;

Udito l'avviso del Consiglio superiore di Sanità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito Regolamento speciale, che sarà validato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per i laboratori municipali di vigilanza igienica e sanitaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO SPECIALE per i servizi di ispezione e per i laboratori municipali di vigilanza igienica e sanitaria.

Art. 1.

I servizi di ispezione ed i laboratori municipali di vigilanza igienica e sanitaria, a norma dell'art. 3 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, saranno distinti in almeno due sezioni: medicomicrografica e chimica, e saranno sottoposti alla direzione responsabile di periti medici igienisti o periti chimici igienisti, muniti dell'attestazione di idoneità a norma dell'art. 30 del regolamento generale della legge citata.

Art. 2.

I comuni che istituiranno proprii laboratori, o che intenderanno valersi di laboratori già addetti ad altri scopi, nella loro vigilanza igienica e sanitaria, dovranno darne comunicazione al prefetto, correlandola dei dati seguenti:

a) i nomi dei capi dei laboratori e dei loro collaboratori, e la indicazione dei titoli accademici e scientifici di cui sono forniti;

b) la pianta dei locali e la descrizione della suppellettile tecnica di cui sono dotati;

c) l'organizzazione amministrativa del laboratori, specie in quanto riflette il campo di loro azione e le condizioni alle quali il pubblico è ammesso a usufruirne.

Questi documenti saranno trasmessi dal prefetto al Ministero dell'Interno, con quelle osservazioni che il medico provinciale crederà opportuno.

Art. 3.

I comuni di cui all'articolo precedente devono pure:

a) notificare al prefetto, per le necessarie approvazioni del Go-

verno, gli eventuali cambiamenti dei capi dei laboratori ed ogni essenziale variazione nell'organizzazione e nelle attribuzioni dei laboratori stessi;

b) presentare al prefetto, prima del 15 febbraio di ogni anno, una relazione intorno all'attività dei servizi di ispezione e dei laboratori nell'anno precedente.

Questa relazione, per quanto riguarda la vigilanza sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico, conterrà un prospetto colle rubriche seguenti;

1. qualità dei campioni esaminati (vino, birra, latte, ecc.);
2. numero dei campioni esaminati per ogni qualità di materia;
3. provenienza di essi (servizio d'ispezione, autorità sanitarie, privati);
4. risultato del loro esame (normali, alterati, falsificati);
5. numero delle comparse personali dinanzi i tribunali;
6. esito delle contravvenzioni;
7. osservazioni.

Art. 4.

I comuni con popolazione minore di 20,000 abitanti, i quali si uniscano in consorzio per istituire servizi di ispezione o laboratori in comune per la vigilanza igienica e sanitaria, debbono osservare le norme stabilite per quelli di popolazione superiore ai 20,000 abitanti.

Art. 5.

Nei comuni di popolazione inferiore ai 20,000 abitanti, che per speciali condizioni locali non possono unirsi con altri in consorzio allo stesso scopo, può essere autorizzato, su parere favorevole del medico provinciale, l'ufficiale sanitario a valersi, per i servizi relativi, di tecnici forniti dell'attestazione di idoneità e aventi laboratori propri o a loro disposizione.

Art. 6.

I laboratori municipali d'igiene sono sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno.

Spetta ad essi di stabilire, nei casi dubbi, i metodi di esame e di analisi da impiegarsi nei laboratori ed in generale di risolvere tutte le questioni tecniche che si riferiscono al funzionamento dei laboratori stessi.

Art. 7.

A termini dell'articolo 28 del regolamento generale, i capi dei servizi di ispezione e dei laboratori municipali di vigilanza igienica e sanitaria, a seconda della rispettiva competenza, dovranno, nella loro qualità di ufficiali sanitari o su richiesta di questi:

- a) compiere le ispezioni sanitarie nelle quali è necessaria la competenza d'un tecnico;
- b) eseguire le perizie richiedenti esami fisici, chimici o microscopici sulle sostanze alimentari, sugli oggetti di uso personale o domestico o altrimenti interessanti l'igiene e sui medicinali rilasciandone le relative relazioni;
- c) indicare i provvedimenti a prendersi in rapporto alle constatazioni fatte e, eventualmente, la destinazione a darsi alle sostanze ed agli oggetti ritenuti impuri, alterati o falsificati e giacenti sotto sequestro.

Art. 8.

I municipi aventi servizi di ispezione o laboratori propri potranno, previo consenso del medico provinciale, stabilire apposite convenzioni con altri comuni per eseguire, mediante un compenso annuale, le perizie ad essi occorrenti.

Essi potranno pure inviare, dietro richiesta dei singoli comuni ed a spesa di questi, personale tecnico per servizi locali d'ispezione.

Art. 9.

Per ottenere il permesso di cui è parola all'articolo 32 del regolamento generale, la domanda sarà fatta dal Sindaco e corredata dell'avviso dei capi dei laboratori.

Art. 10.

I capi dei servizi di ispezione o dei laboratori potranno intraprendere, di loro iniziativa, quelle indagini o ricerche che reputeranno opportune per lo studio delle condizioni igieniche e sanitarie locali e

per il perfezionamento nei metodi di analisi relativi, e dovranno fare all'autorità sanitaria comunale quelle proposte che reputeranno opportune intorno al regolare andamento dei servizi ad essi affidati o alla tutela igienico-sanitaria locale.

Art. 11.

I singoli laboratori municipali devono avere una dotazione speciale propria per l'acquisto di strumenti, di prodotti chimici, di libri e simili, e per le riparazioni al materiale sperimentale, da essere amministrata dai capi dei laboratori stessi e sotto la loro responsabilità. Per bisogni imprevisi o straordinari essi devono fare una richiesta motivata speciale.

Art. 12.

Il personale tecnico, di cui è parola all'articolo 30 del regolamento generale, comprende i capi dei laboratori e gli incaricati di supplirli.

Art. 13.

Potranno essere autorizzati dal Ministero dell'Interno a dirigere i servizi di ispezione ed i laboratori di vigilanza igienica e sanitaria i professori direttori di laboratori di igiene, di patologia sperimentale o di chimica dell'Università e degli Istituti superiori.

Art. 14.

I capi dei laboratori, scelti dal Consiglio comunale, non avranno nomina definitiva che dopo ottenuta l'approvazione del prefetto, sentito il medico provinciale.

La nomina del personale tecnico dipendente o di quello di servizio dovrà farsi dalla autorità comunale, sopra proposta dei capi dei laboratori.

Il personale tecnico di assistenza potrà essere scelto fra coloro che si trovano nelle condizioni richieste per l'ammissione agli esami per ottenere le attestazioni di idoneità di medici o di chimici igienisti.

Art. 15.

Al personale addetto ai servizi di ispezione od ai laboratori di vigilanza igienica e sanitaria è vietato:

- a) di applicarsi direttamente ed indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio od industria soggetti a tale vigilanza;
- b) di comunicare i risultati o le conclusioni delle ispezioni o delle perizie a persone estranee.

Art. 16.

Le relazioni su indagini riguardanti questioni igienico-sanitarie, portanti la firma di addetti ai laboratori municipali, muniti dell'attestazione di idoneità a *periti medici igienisti* od a *periti chimici igienisti*, rivestono carattere ufficiale e, a termini dell'articolo 63 del Regolamento generale, fanno fede dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative fino a prova contraria.

Art. 17.

Ove dall'esame dei campioni presentati dal pubblico risulti che una sostanza d'uso alimentare messa in commercio o somministrata a dipendenti è alterata o falsificata, il capo del laboratorio dovrà avvisare del fatto l'ufficiale sanitario, o ciò prima di consegnare il risultato dell'analisi.

Art. 18.

Di tutti i campioni non prontamente alterabili devono conservare, per almeno un mese, una parte sufficiente per un eventuale esame ulteriore, munendoli delle indicazioni acconce per l'identificazione.

Art. 19.

Qualora il detentore o spacciatore di oggetti sequestrati provi che, se essi non hanno i caratteri richiesti ciò avvenne a sua insaputa e contro la sua volontà, il Municipio dovrà rilasciargli, a sua richiesta certificato del risultato dell'esame per la rivalsa contro il fornitore.

Art. 20.

In caso di contestazioni provvederà il Ministero dell'Interno, previo eventuali verifiche da farsi nei laboratori scientifici addeposti alla Direzione della Sanità pubblica del Ministero stesso o presso altri laboratori scientifici a ciò da essi delegati, salvo l'esperimento dei diritti innanzi ai magistrati competenti in via giudiziale:

- a) sugli estremi che giustifichino una contravvenzione ai vari regolamenti di polizia sanitaria;

b) sulla qualità degli alimenti, delle bevande, delle droghe, degli oggetti di uso personale o domestico e dei medicinali posti in commercio o destinati altrimenti al pubblico consumo;

c) sui limiti al disopra od al disotto dei quali le citate sostanze debbono essere dichiarate guaste, infette, adulterate o in altro modo insalubri o nocive ai termini dell'art. 42 della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica.

A tale uopo ai capi dei servizi di vigilanza e dei laboratori è fatta facoltà di rivolgersi, per l'organo delle autorità sanitarie, al Ministero dell'Interno.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Nel comuni in cui già siano in attività laboratori per la vigilanza igienica e sanitaria alla data del presente regolamento, questi devono pure essere uniformati alle prescrizioni degli articoli precedenti. A tal scopo il Ministero potrà accordare ad essi un'autorizzazione temporanea di funzionare per un anno, alla scadenza del quale il personale tecnico dovrà essere provveduto dell'attestazione d'idoneità ed i laboratori dovranno avere assetto definitivo sulla norma delle istruzioni unite al presente regolamento.

Art. 22.

Il Ministero dell'Interno potrà conferire l'attestazione d'idoneità, dispensandoli dalle prove pratiche di cui è parola all'art. 30 citato, ai capi dei laboratori a servizio dei municipi alla data del presente regolamento, i quali per titoli accademici, per pubblicazioni scientifiche o per durata di servizio lodevolmente prestato diano garanzia di essere idonei al loro compito.

I titoli per tale conferimento dovranno essere esaminati da apposita Commissione nominata dal Ministero dell'Interno.

I Ministro: CRISPI

Istruzioni relative all'organizzazione ed all'impianto dei servizi di ispezione e dei laboratori municipali di vigilanza igienica e sanitaria.

I.

Servizio di ispezione igienico-sanitaria.

Art. 1.

A terzi e dell'art. 13 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, gli ufficiali sanitari devono eseguire nei comuni affidati alla loro vigilanza, ispezioni sulle condizioni del suolo e dell'edilizia, sulle bevande e sulle sostanze alimentari, sugli oggetti di uso domestico, messi in commercio, su quanto infine interessa la sanità pubblica.

Art. 2.

Nei comuni in cui l'ufficiale sanitario non possa, o eseguire tutte tali ispezioni, saranno incaricati di coadiuvarlo, a seconda della loro speciale competenza, medici, ingegneri, chimici, veterinari ed anche speciali agenti, i quali abbiano date prove di possedere le cognizioni per le quali necessarie a tale servizio.

Art. 3.

In quest'ultimo caso, e quando il comune disponga di un certo numero di agenti municipali, l'incarico sarà preferibilmente affidato a quelli tra di essi, che, per il lungo e lodevole servizio prestato al comune, abbiano meritato speciali distinzioni e diano piena garanzia di disciplina, di operosità e di delicatezza nel compimento del loro mandato.

Le prove di capacità tecnica per tale speciale servizio saranno date da questi agenti con un esame davanti ad una Commissione, composta dell'ufficiale sanitario locale, dei capi dei laboratori municipali e di un veterinario.

Art. 4.

L'esame consisterà:

a) in una relazione scritta intorno ad alcune delle principali cause di insalubrità del suolo o delle abitazioni ed alle più comuni alterazioni e falsificazioni delle bevande e degli alimenti ed al modo di prelevare i campioni;

b) in alcune prove pratiche elementari relative all'esame delle bevande e degli alimenti;

c) in un esame verbale intorno ai regolamenti relativi alle ispezioni sanitarie.

Art. 5.

Gli agenti, che avranno superato l'esame colle norme stabilite agli articoli precedenti, potranno distinguersi col titolo di *vigili sanitari comunali*.

Art. 6.

A questi vigili sanitari sarà rigorosamente proibito:

a) di eseguire per conto di terzi, saggi e perizie riferentesi alla vigilanza sanitaria loro affidata;

b) di esercitare direttamente o indirettamente, per proprio od altrui conto, qualsiasi commercio od industria di sostanze od oggetti sottoposti alla vigilanza sanitaria;

c) di comunicare ad estranei i risultati delle loro operazioni.

Art. 7.

Le ispezioni in rapporto all'igiene del suolo e dell'abitato si rivolgeranno:

a) alle condizioni di pulizia delle strade e dei cortili e delle loro fognature;

b) al deflusso delle acque di qualunque natura sopra e negli strati superficiali del terreno abitato;

c) alle industrie agricole e alle manifatture o fabbriche che possano inquinare in qualche modo l'aria o l'acqua dell'ambiente abitato;

d) alle fontane, ai pozzi o alle condutture pubbliche o private di acque potabili;

e) allo stato igienico delle case di vecchia e nuova costruzione;

f) agli edifici pubblici o collettivi, ecc. ecc.

Art. 8.

Le ispezioni sulle bevande, sugli alimenti, sugli oggetti di uso personale e domestico dovranno effettuarsi:

a) nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci o sui mercati, intendendo queste denominazioni nel senso più largo;

b) in transito sopra veicoli ed in qualsiasi altro modo di trasporto.

Art. 9.

Chi compie le ispezioni sanitarie deve essere munito di una tessera di riconoscimento, rilasciata dal sindaco del comune, da presentarsi a richiesta, o deve essere accompagnato da un agente municipale con distintivo.

Agli effetti dell'art. 63 del regolamento generale, chi procede all'ispezione sanitaria, quando siavi motivo di contravvenzione, redigerà apposito verbale (Moduli N. 1A o 1B) a norma dell'articolo stesso.

Art. 10.

Le sostanze e gli oggetti per cui si procede a contravvenzione saranno, ove occorra, sottoposti a sequestro, chiusi e suggellati colla firma di chi redige il verbale e del contravventore, del cui eventuale rifiuto a firmare sarà fatta menzione nel verbale stesso.

Art. 11.

Per le sostanze putrefatte o soggette a putrefazione, o di evidente insalubrità o pericolose in qualunque modo alla salute pubblica si osserverà il disposto dell'art. 63 del regolamento, redigendo un rapporto specificato sulle alterazioni della materia disperse e sulle ragioni per le quali se ne ordinò la distruzione.

Art. 12.

In caso di prelevamento di campioni delle sostanze sospette di insalubrità, essi saranno divisi in tre parti, debitamente suggellate, di cui una sarà rimessa al proprietario.

Art. 13.

Nel verbale redatto si indicherà il prezzo a cui è messa in vendita la merce sospetta, il nome e domicilio della ditta da cui essa eventualmente proviene e la data approssimativa in cui fu ricevuta.

È fatta facoltà al venditore di apporre i suoi suggelli e la sua firma sui campioni prelevati.

Art. 14.

Il verbale e i due altri campioni prelevati saranno consegnati all'ufficio sanitario comunale.